

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 151 del 14/05/2008 - rif. PREC150/08/L**

Parere di Precontenzioso n. 151 del 14/05/2008 - rif. PREC150/08/L d.lgs 163/06 Articoli 37 - Codici 37.1

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 95 del d.P.R. 1 dicembre 1999, n. 554, sia l'impresa singola sia le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, ove già in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dall'associata minore copra l'importo dei lavori che essa dovrà eseguire e che i lavori che essa eseguirà non superino il 20% dell'importo dell'appalto. Se, pertanto, il punto di riferimento per la valutazione dei requisiti di partecipazione alla gara sono i soggetti associanti, anche per il riconoscimento di eventuali benefici, come quello della riduzione della cauzione, connessi al possesso di tali requisiti di partecipazione, in particolare l'attestazione SOA riguardante il possesso della certificazione di qualità, si deve aver riguardo ai soli soggetti associanti, rimanendo ininfluenti le potenzialità dell'impresa minore associata.